



Filosofia del diritto ed Enti del Terzo settore nel nuovo millennio

Per una nuova concettualizzazione dei corpi intermedi

Philosophy of law and third sector organizations
in the new millennium: toward a new
conceptualization of intermediate bodies

Francesco Petrillo

 0000-0002-6704-5209

francesco.petrillo@unimol.it

Manuela Andreotta

 0009-0003-4227-865X

IT Dalla costruzione medievale della figura del mercante, attraverso gli studi sui corpi intermedi di Montesquieu, fino alla mediazione harvardiana tra utilitarismo e benthamismo e alle poliarchie dell'impero nordamericano della fine dello scorso millennio, il corpo intermedio si è sempre proposto come una soluzione possibile alla ricerca continua di equilibrio nella dinamica tra stato e società. Anche la normativa, intervenuta ancora lo scorso anno, con il regime fiscale previsto ad hoc per gli Enti di Terzo settore, propone questi ultimi, soprattutto nel nostro Paese, come i corpi intermedi tipici e tipici del Terzo millennio cristiano.

Università degli Studi del Molise
 04z08z627

parole chiave: terzo settore, corpi intermedi, confini immaginari, liberalismo e democrazia, statica e dinamica del sistema sociale

doi: 10.54103/2531-6710/30958

EN From the medieval construction of the figure of the merchant, through Montesquieu's studies on intermediate bodies, to Harvard's mediation between utilitarianism and Benthamism and the polyarchies of the North American empire at the end of the last millennium, the intermediate body has always proposed itself as a possible solution to the continuous search for balance in the dynamic between state and society. Even the legislation, which came into force until last year, with the tax regime provided ad hoc for Third Sector Entities, proposes the latter, especially in our country, as the topical and typical intermediate bodies of the Christian Third Millennium.

Ricevuto: 22/01/26
Approvato: 02/04/26
Pubblicato: 30/06/26

keywords: third sector, intermediate bodies, imaginary boundaries, liberalism and democracy, statics and dynamics of the social system



Società & Diritti
ISSN 2531-6710
vol. 11, n. 21 (2026)

© 2026, The Author(s)



Articolo soggetto a revisione tra pari a
doppio cieco

Licensed under CC BY-SA 4.0

1. Introduzione

Non può stupire che l'interesse per l'istituto giuridico¹, nomenclatoriamente definito come Terzo settore² -- settore intermedio tra il primo settore, mercato, non preoccupato soltanto del profitto e secondo settore, Stato, non preoccupato soltanto di esercito, polizia e igiene pubblica (quindi anche nel mercato) --, si moltiplichi, in tempi in cui si fa spesso riferimento alla fine della democrazia nelle società complesse³. La proceduralizzazione della democrazia costringe, in effetti, alla riduzione non solo degli antichi diritti liberali, ma anche alla finzione nella manifestazione dell'espressione delle volontà particolari rispetto alla definizione della volontà generale. Del resto, la democrazia è una questione di riconoscimento⁴ e il riconoscimento oggi può essere pensato, forse, soltanto come *imaginary boundaries*⁵. I confini immaginari dei potenziali rapporti tra sistema civile e autonomia del mercato e della società umana, sempre da ridefinire e ricercare, trovano, proprio nel dimensionamento di enti giuridico-politici, la compatibilizzazione possibile del loro confine. L'ente del terzo settore diviene perciò oggetto di studio della Filosofia del diritto nel suo rapportarsi con tre ambiti fondamentali, riconducibili agli studi giusfilosofici:

- a) l'ambito dei tradizionali principi e valori del liberalismo;
- b) l'ambito delle garanzie minime della convivenza democratica, da tutelare giuridicamente, anche a prescindere dalle leggi scritte;
- c) l'ambito del rapporto tra i soggetti che non hanno partecipato alla costruzione delle regole della maggioranza e quelli che invece entrano a fare parte della collettività politica senza avere concorso alla definizione delle regole del gioco.

2. Ri-concettualizzare i corpi intermedi

a) La riflessione su identità soggettive giuridiche poste tra società civile e mercato nasce nella dimensione di mediazione tra società/Stato e società/mercato di origine medievale. Com'è noto, si trasforma, con l'età moderna, da questione politica in questione giuridica. I corpi intermedi rappresentano la possibilità, non solo pratica, ma anche teorica, di garantire i diritti liberali⁶, da intendersi, almeno

¹ Almeno dal D. Leg.vo 117/2017, è corretto fare riferimento ad uno specifico istituto giuridico del Terzo Settore. Cfr., sul punto, N. Lipari, Il ruolo del terzo settore nella crisi dello Stato, in Riv.trim. dir. e proc. civ., 2/2018, pp. 637-449.

² Al terzo settore, come definizione nomenclatoria, fa espresso riferimento Roberta Patti. Cfr. Roberta Patti, La disciplina del terzo settore in Italia dopo la riforma: profili costruttivi e problemi aperti, in Diritto di famiglia e delle persone, 2/2021, pp. 862-888.

³ Sulla questione delle ragioni della difficoltà della democrazia nelle società complesse, ai nostri tempi, rinvio il lettore al mio: Brevi spunti introduttivi per una filosofia della democrazia nel terzo millennio, in Società e diritti, n. 18/2024, pp. 54-66.

⁴ Per un'adeguata e aggiornata bibliografia sul riconoscimento, anche alla luce di una possibile riconsiderazione della Teoria critica, cfr. AA.VV., Il riconoscimento. Filosofia, politica e diritto, in Il Veltro, Rivista della civiltà italiana, nn. 3-4, 2025, numero monografico.

⁵ Cfr. S. Benhabib, Borders, Boundaries, and Citizenship, in Political Science and Politics, 2005, Vol. 38, No. 4, pp. 673-677; s.a., Cittadini globali. Cosmopolitismo e democrazia, trad. it. Il Mulino, Bologna, 2008.

⁶ Cfr. Papa Leone XIII, *Rerum novarum*. Lettera enciclica, Paoline Editoriale Libri, Milano, 1981; Rafael Gambrá, La Monarchia sociale e rappresentativa nel pensiero tradizionale, trad.it a cura di Gianandrea de Antonellis, Solfanelli, Chieti 2021; Robert Darnton, Il grande massacro dei gatti e altri episodi della storia culturale francese, trad. it. Adelphi, Milano 1988; John C. Médaille, Distributismo. Una politica economica

originariamente, come diritti individuali, nella figura del *mercante*. Quest'ultima intesse relazioni non fondate mai sulla natura, ma piuttosto, sulla convenzione. Si tratta, come si è fondatamente scritto, di una figura "contro natura"⁷, o almeno, non in-naturale, ma a-naturale.

Anche quando lo Stato non è minimo e non si fa da parte, la tutela dei diritti individuali del cittadino è garantita da soggetti che, ponendosi tra Stato e società, riescono a fare valere posizioni giuridiche soggettive individuali o collettive, che rischierebbero di essere assorbite e ridimensionate dall'espansionismo connotato al potere politico statale.

Non a caso, lungo la modernità, il rapporto tra influenza naturale dell'ambiente e fattori morali, che permette la possibilità di una perfetta legislazione positiva, secondo Montesquieu, emerge proprio dalla spinta politica dei *corpi intermedi*⁸. Si è acutamente sostenuto che l'opera del pensatore di Bordeaux possa essere considerata all'interno di un pre-storicismo, inteso come divenire concreto di "una società nella quale possano fondersi tutti i particolarismi"⁹. E in tale tesi, *in concreto*, va a sintetizzarsi tanto la letteratura critica intesa a porla all'interno del razionalismo, quanto quella tendente a collocarla all'interno dello scientismo naturalistico, tanto quella tendente a collocarla nella metafisica giusnaturalista, quanto quella invece tendente a collocarla nel pre-positivismo sociologico¹⁰. In realtà, anche i corpi intermedi della monarchia, pure essendo dipendenti, sono necessari quali "canali mediani per i quali scorre il potere"¹¹. Permettono alle leggi di evitare di porsi come del tutto arbitrarie. Contrariamente a Voltaire, convinto "che gli Inglesi avevano reso più legale il potere" aumentando lo spazio politico dei Comuni¹², perciò, Montesquieu ritiene l'abolizione dei corpi intermedi da parte della monarchia inglese per favorire le libertà, una questione da chiarire, specie alla luce del rapporto tra potere legale e giurisdizionale. Quest'ultimo soltanto può giustificare il rafforzamento dei Comuni, ma il primo non può di sicuro favorire del tutto la libertà¹³. Il corpo intermedio, proprio nella polemica tra Montesquieu e Voltaire, si trasforma, da parte del corpo sovrano (nobiltà e clero) che era, in ente esponenziale territoriale di una collettività, cioè nel Comune, cui gli Inglesi trasferiscono la possibilità di fare *scorrere il potere*. E l'Ente intermedio diviene quello che, di volta in volta, permette la tutela di garanzie giuridiche, oltre che politiche.

b) Una dimensione ulteriore del corpo intermedio è quella che forse va a caratterizzare maggiormente le prospettive della politica, immediatamente prima dell'inizio del terzo millennio cristiano. Nel rapporto tra società e mercato, una prima novità per lo studioso di cose politiche e giuridiche si è potuta riscontrare, alla fine del secolo scorso, negli studi harvardiani sulla giustizia, tendenti a

di equità e di equilibrio, Lindau, Torino 2013; Hilaire Belloc, *Distributismo. La via d'uscita dallo stato servile*, Fede & Cultura, Verona 2021.

⁷ Cfr., sul punto, G.M. Chiodi, *Premesse all'individualismo (borghese)*, in *Tacito dissenso*, Giappichelli, Torino, pp. 101-122.

⁸ C. de Secondat, *Lo spirito delle leggi*, a cura di Sergio Cotta, trad. it. UTET, 1952.

⁹ *Ibidem*, Introduzione di Sergio Cotta, pp. 7-35.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ C. de Secondat, *Lo spirito delle leggi*, p. 79.

¹² *Ibidem*, p. 79, nota 3.

¹³ *Ibidem*.

contemperare l'utilitarismo ed il benthamismo¹⁴ all'interno delle teorie interpretativistiche¹⁵.

La rivendicazione del diritto, *against the Law, against the State*, per ogni cittadino, specie dinanzi al Giudice, che ha condotto anche, fin dall'ultima fase della filosofia di Herbert Hart¹⁶, alle teorie convenzionaliste¹⁷, non può non destare grande interesse verso la ridefinizione del corpo intermedio. La dualità del corpo intermedio, in grado di permettere a quest'ultimo, fin dalle sue prime strutturazioni, di trasformarsi, di volta in volta, in organo dipendente del potere sovrano, comunque utile a tutelare l'arbitrio, oppure, in ente indipendente dal sovrano avente come funzione la garanzia dei principi liberali, rileva particolarmente in società complesse, nelle quali la tutela dei diritti va canalizzata anche attraverso il riconoscimento della moltiplicazione delle identità politiche¹⁸. La lettura politico-giuridica diventa ancora più interessante se si va a considerare quanto lo spirito delle leggi, possa essere riscontrato nella sostituzione dei principi giuridici alle leggi positive scritte, così limitate e limitanti rispetto alla velocità delle trasformazioni sociali e, soprattutto, dei soggetti a regolarsi, che, sempre più, non coincidono con i soggetti sottoscrittori di quelle stesse leggi.

c) Ma l'interesse per gli Enti del Terzo settore da parte della Filosofia del diritto, nel terzo millennio, è generato soprattutto dalla constatazione della trasformazione dei temi centrali della *Teoria critica*¹⁹, considerata la difficoltà di contrapporre sistema politico e problema sociale nell'ambito di una realtà storica in cui il sistema non trova più una sua precisa definizione e non riesce a produrre più una sufficiente dimensione normativa generale e astratta da applicare al caso concreto. Il caso giuridico specifico, coinvolgente ciascun cittadino, spesso ospite di una realtà politica a lui estranea, sfugge alla possibilità di una razionalizzazione della cittadinanza politica. La *Teoria critica*²⁰, concepita a partire dalla negazione del diritto naturale, come *plafond* della costruzione della cittadinanza politica, va giustamente ridefinita, considerando la rilevanza di un diritto naturale che non è il giusnaturalismo, padre del moderno positivismo, perché si pone proprio come l'istanza pre-politica, necessaria per un'ermeneutica della cittadinanza capace di prescindere anche dal sistema politico in cui essa si dinamizza. Il corpo intermedio diviene, perciò, nella contemporaneità, non tanto il canale di scorrimento del potere, della tradizione moderna, né il canale di salvaguardia dei diritti specifici individuali, caratterizzanti i casi difficili, *against the Laws, against the State*, quanto piuttosto il soggetto politico-sociale in grado di permettere la ridefinizione dei confini di omogeneizzazione del rapporto tra statica e dinamica del sistema.

¹⁴ Cfr. J. Rawls, Una Teoria della giustizia (1971), trad.it. Feltrinelli, Milano, 1982.

¹⁵ Cfr. R. Dworkin, I diritti presi sul serio (1977), trad. it. Il Mulino, Bologna, 1984.

¹⁶ Cfr. H.L.A. Hart, *Essays in Jurisprudence and Philosophy*, Clarendon Press, Oxford, 1983.

¹⁷ Sulle teorie convenzionaliste è particolarmente interessante la ricostruzione, a partire dalla teoria di Herbert A. L. Hart, proposta da Brian H. Bix. Cfr. B.H. Bix, *Teoria del diritto. Idea e contesti* (2015), trad. it. G. Giappichelli, Torino, 2016.

¹⁸ Cfr. R. A. Dahl, *Poliarchia. Partecipazione e opposizione* (1972), trad.it. Franco Angeli, Milano, 1990.

¹⁹ Cfr. J. Habermas, Ch. Taylor, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, tr. it. Feltrinelli, Milano 1998, 2008.

²⁰ Cfr. supra, nota 4.

Il corpo intermedio, dunque, si è evoluto e ancora si evolve. Di certo bisogna riflettere tanto sulla dimensione società civile/mercato, quanto sulla dimensione società civile/potere politico. Gli Enti del Terzo settore, nelle prospettive considerate, possono essere considerati un corpo intermedio? Di sicuro dei corpi intermedi possiedono molteplici elementi compositivi. Si pongono come soggetti non naturali, diversi dagli uomini che li compongono e per questo motivo si strutturano in maniera convenzionalista. L'esperienza giuridica ha già dimostrato quanto tendano alla tutela delle garanzie della tradizione liberale e anche quanto possano garantire l'osmosi democratica. Nel terzo millennio, però, gli Enti del Terzo settore interessano soprattutto in quanto soggetti politici e giuridici in grado di occuparsi della tutela dei casi difficili, nei quali sono protagonisti soggetti che non hanno partecipato a fare le leggi che vengono applicate. Affascina, soprattutto, che si possano proporre, all'inizio del Terzo millennio, come soggetti giuridico-politici in grado di superare i confini immaginari oggi delimitanti un non più marcato confine tra sistema politico e cittadino²¹.

3. Lo statuto giuridico degli Enti del Terzo settore

Si può ben sostenere che le norme previste per gli Enti del Terzo Settore (ETS) "rappresentano uno dei rari casi in cui il legislatore si è spinto a tracciare le linee di una nuova *policy* economica e di welfare, impostata sul superamento del dualismo tra Stato e mercato, rispetto al quale il *non profit* ha di fatto trovato la sua collocazione come 'terza' dimensione"²². Soggetti molto diversi tra loro (per es. organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ecc.), caratterizzati dal fatto di non essere collocabili "né nel Mercato, inteso come l'insieme degli attori economici che agiscono per profitto (primo settore), né nello Stato o sistema politico-amministrativo, con le sue istituzioni centrali e locali e i relativi apparati (secondo settore)"²³ e di perseguire interessi di valenza comune, sono stati annoverati tra gli enti ETS²⁴ prima che ne fossero normati i caratteri distintivi, le finalità e le modalità operative. Tanto è, poi, in effetti avvenuto con l'emanazione del *Codice del Terzo settore* (Dlgs. 3 luglio 2017, n. 117) e degli altri Decreti legislativi che sono seguiti alla Legge delega del 6 giugno 2016, n. 106, ovvero la *Revisione della disciplina in materia di impresa sociale* (Dlgs. 112/2017) e l'*Istituzione e disciplina del servizio civile universale* (Dlgs. 40/2017), nonché la *Disciplina delle procedure d'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore* (D.M. 106/2020).

Coerentemente, l'art. 4 del Dlgs. n. 117/2017 recita: "Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli

²¹ S. Benhabib, *Borders, Boundaries, and Citizenship*, in *Political Science and Politics*, cit.; s.a., *Cittadini globali. Cosmopolitismo e democrazia*, cit.

²² Cfr. D. Caldirola, *Stato, mercato e Terzo Settore nel decreto legislativo n. 117/2017: per una nuova governance della solidarietà*, in *Federalismi.it*, 2018, n. 3, 2. Cfr. anche C. Borzaga, *L'impresa sociale nel perimetro del terzo settore: riposizionamento e rilancio*, in *Impresa Sociale*, 2016, n. 7, 63.

²³ Cfr. S. Benvenuti, S. Martini, *La crisi del welfare pubblico e il "nuovo" Terzo settore: la via tracciata dalla legge delega n. 106/2016*, in *Osservatorio AIC*, 2017, n. 2, 7.

²⁴ Per un approfondimento sulla nomenclatura e sui profili ricostruttivi anche in chiave storica del Terzo Settore cfr. R. Patti, *La disciplina del terzo settore in Italia dopo la riforma: profili ricostruttivi e problemi aperti*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone* (II), fasc.2, 2021, 862-868.

enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore". E, coerentemente, questi Enti godono di uno speciale e nuovo regime fiscale in vigore dal 1° gennaio 2026²⁵. Come per i corpi intermedi, fin dalle origini medievistiche, ciò che caratterizza gli Enti del Terzo settore è la finalità perseguita -- civica, solidaristica e di utilità sociale -- più che il tipo di attività svolta²⁶, se di natura imprenditoriale o meno, per la realizzazione delle suddette finalità. In tal dimensione, la persona viene posta al centro, non solo sotto il profilo assistenziale, ma anche relazionale, educativo e professionale.

Nel nostro ordinamento -- differentemente da altri, per i quali gli Enti del Terzo settore sono individuati in base ad un solo criterio, e cioè quello della presenza o meno del vincolo di distribuzione degli utili --, il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si accompagna ad altri due criteri perché un Ente possa definirsi del Terzo settore: lo svolgimento di attività di interesse generale²⁷; una struttura proprietaria e di *governance* inclusive²⁸. La disciplina normativa degli Enti del Terzo settore trova però il suo più forte sostrato negli artt. 2, 3, 4, 9, 18, 20, 118 della nostra Carta Costituzionale. Infatti, l'Ente del Terzo settore riconosce la centralità della persona, attraverso attività educative, formative e di accompagnamento, valorizzando l'autonomia, la dignità individuale e collettiva (art. 2 Cost.). Garantisce pari opportunità di accesso ai servizi, alla formazione e alla vita sociale, anche a persone in condizioni di fragilità o svantaggio, contrastando ogni forma di discriminazione nel rispetto dell'uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.). Contribuisce al pieno sviluppo della persona attraverso la valorizzazione di competenze e capacità, sostenendo l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro mediante percorsi di orientamento, formazione professionale e creazione di opportunità occupazionali (art. 4 Cost.). Promuove lo sviluppo culturale, la creatività e la valorizzazione del patrimonio culturale, sociale e ambientale, favorendo l'inclusione, la coesione sociale e la partecipazione civica (art. 9 Cost.).

Va considerato, in particolare, il rilievo dell'art. 18 Cost., contenente il riconoscimento costituzionale del diritto dei cittadini di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. L'art. 18

²⁵ Notoriamente, a partire dal 1° gennaio 2026, è entrato in vigore il Titolo X del CTS ed è cessata la qualifica ONLUS e il regime di cui alla Legge per gli enti non sportivi. Le ONLUS possono entro il 31/3/2026 fare domanda per l'iscrizione nel RUNTS. Il bilancio va depositato entro il 31/3/2026. La proroga IVA è al 1° gennaio 2036. Modifiche art. 4 DPR 633/72 (Decreto CdM 20/11/2025).

²⁶ Cfr. A. Santuari, La riforma del Terzo settore e delle imprese sociali: potenzialità e vincoli della nuova disciplina normativa, in Short Paper Aiccor, 2017, n.14.

²⁷ L'art. 5, comma 1, CTS ha predisposto uno specifico elenco delle attività che hanno tale caratteristica. Cfr. A. Fici, Profili e principi generali della Riforma del Terzo Settore, in AA.VV., Dalla parte del Terzo Settore. La Riforma letta dai suoi protagonisti, a cura di A. Fici, E. Rossi, G. Sepio e P. Venturi, Bari-Roma, 2020, 31 ss.

²⁸ Cfr. Rispoli Farina, Il Codice del Terzo Settore tra novità e contraddizioni, in AA.VV., Il Terzo Settore. Profili critici della riforma, cit., p. 8 ss.

va letto in combinato disposto con l'art. 20 Cost., e con la previsione costituzionale che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un'associazione od istituzione non possano essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione e capacità giuridica²⁹. Di conseguenza, l'Ente del Terzo Settore si configura come luogo di esercizio della democrazia partecipativa, in cui cittadini e cittadine possono organizzarsi per il perseguimento di interessi generali³⁰.

Non meno significativo, va considerato il principio di sussidiarietà orizzontale, in forza del quale l'Ente del Terzo settore collabora come partner istituzionale nella definizione delle politiche sociali ed educative con la pubblica amministrazione, secondo un modello di co-programmazione condivisa³¹. Nel dato normativo si coglie il superamento dell'idea politica secondo cui la pubblica amministrazione sola può compiere attività d'interesse generale e l'apertura, invece, verso una valorizzazione della socialità dell'uomo, il quale può compiere iniziative autonome di solidarietà, nella prospettiva dell'economia. C'è la sollecitazione a modificare gli schemi costruttivi e i modelli del liberalismo e del marxismo, "da un lato quello che si fonda prevalentemente sulla garanzia del mercato, dall'altro quello che considera il mercato come un male necessario, che quindi deve essere costantemente sottoposto al controllo statale"³², fino a spingersi a non potersi più accontentare di una prospettiva di mera "solidarietà", bensì a valorizzare le (diverse) identità di persone (uguali) "in un autentico rapporto con l'altro", la "fraternità"³³.

4. La peculiarità giuslavorista degli Enti del Terzo settore e l'impresa sociale

Il Legislatore, nel realizzare un quadro unitario e organico di diverse norme emanate in più ordini temporali³⁴, "ha in effetti scelto di introdurre nell'ordinamento italiano una definizione legale e una normativa specifica, centrate sull'assenza di profitto (approccio *non profit*), senza discipline di coordinamento o, comunque, senza una specifica attenzione rispetto alla nozione di 'economia sociale', presente tanto nel dibattito euro-unitario quanto nella esperienza di altri ordinamenti"³⁵.

Il concetto di economia sociale viene fatto coincidere generalmente con l'insieme delle imprese private caratterizzate da autonomia di decisione e libertà di

²⁹ G. Dalla Torre, Enti ecclesiastici e Terzo settore. Annotazioni prospettiche in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, in *StatoeChiese.it*; P. Cavana, Enti ecclesiastici e riforma del Terzo settore. Profili canonistici, in *statoeChiese.it*.

³⁰ Cfr. T.E. Frosini, Voce Sussidiarietà (principio di) (dir. cost.), in *Enc. dir.*, II, Milano, 2008, 1136 ss.

³¹ La Corte costituzionale con sentenza del 20 maggio 2020 n. 131 recita: "Il citato art. 55, che apre il Titolo VII del CTS, disciplinando i rapporti tra ETS e pubbliche amministrazioni, rappresenta dunque una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Carta Costituzionale [...]".

³² Cfr. N. Lipari, Il ruolo del terzo settore nella crisi dello Stato, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, n. 2/2018, 637-650.

³³ Cfr. *ibidem*.

³⁴ Cfr. A. Riccobono, Diritto del lavoro e Terzo settore. Occupazione e welfare partenariale dopo il Dlgs. n. 117/2017, Napoli, ESI, 2020.

³⁵ Anche per una prospettazione comparatistica del concetto di economia sociale cfr. Emanuele Dagnino, Diritto del lavoro ed economia sociale: appunti per una ricerca, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, n.4/2021, 1058.

adesione e create allo scopo di soddisfare le esigenze dei loro aderenti attraverso il mercato, mediante la produzione di beni o la fornitura di servizi³⁶. Nel settore dell'economia sociale sono compresi anche quegli organismi privati, ad adesione libera e dotati di un'organizzazione formale nonché di autonomia decisionale, "che producono servizi non commerciali per le famiglie e il cui eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito agli agenti economici che li hanno creati, li controllano o li finanziano"³⁷. In tal ambito, gli Enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di reciprocità e di democrazia, svolgono attività di utilità sociale senza scopo di lucro, avvalendosi di rapporti di lavoro regolati da specifiche previsioni, a seconda del tipo di ente cui trattasi. Sussistendone i presupposti di legge, cioè non agendo *contra leges*, è possibile configurare tutte le tipologie di rapporti lavorativi: subordinato, occasionale, parasubordinato, autonomo occasionale, contratto d'opera, anche intellettuale, e naturalmente volontario.

Va evidenziato che per le ODV (organizzazioni di volontariato), le quali svolgono la propria attività prevalentemente in favore di terzi e le APS (associazioni di promozione sociale), che espletano attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi (art. 32, D.lgvo 117/2017) è di particolare importanza rispettare il limite all'utilizzo di lavoratori a titolo oneroso esclusivamente nella misura necessaria al loro regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Ai lavoratori di questi ETS, l'art. 16 del D.lgs 117/2017 garantisce un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, imponendo anche un limite alla disparità retributiva (rapporto massimo 1:8) e vietando compensi superiori al 40% rispetto ai CCNL, salvo esigenze qualificate (art. 8, comma 3, lett. b, Dlgs 117/2017), o comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), g) o h), Dlgs. n. 117/2017. L'art. 17 del Dlgs 117/2017 prevede il Registro dei volontari non occasionali, la libera scelta di apporto del volontario, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche solo indiretto, il divieto di remunerazione, salvo il rimborso delle spese sostenute a piè di lista (non forfetario) a condizioni preventivamente stabilite dall'ETS, l'autocertificazione delle spese in casi precisamente individuati dall'ETS in un *range* di 15 €/g - 150 €/mese, l'incompatibilità con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto di lavoro retribuito dall'Ente. Viene prevista, poi, obbligatoriamente la tutela antinfortunistica, comprese le malattie connesse allo svolgimento dell'attività del volontario e da responsabilità civile verso terzi (art. 18, d.lgs. n. 117/2017). In caso di convenzioni tra ETS e PA vengono previsti oneri di copertura a carico della PA.

L'idea di un Terzo settore, fondato prevalentemente su prestazioni gratuite o para-volontarie, viene quindi superata in favore della ricerca di un delicato equi-

³⁶ Ibidem, ove l'A. continua: "e in cui le decisioni e l'eventuale distribuzione degli utili o dell'avanzo di gestione tra i soci non sono legate direttamente al capitale o alle quote versate da ciascun socio oppure, in ogni caso, sono il risultato di processi decisionali democratici e partecipativi".

³⁷ AA.VV., *Sviluppi recenti dell'economia sociale nell'Unione europea*, J.L. Monzón, R. Chavez (a cura di), Comitato Economico e Sociale Europeo, 2017, p.11.

librio tra rapporti di lavoro retribuito (ai quali può essere necessario ricorrere per garantire continuità e professionalità) e volontariato (manifestazione della dimensione solidaristica dell'Ente), in grado di permettere la ridefinizione dei confini di omogeneizzazione del rapporto tra statica e dinamica del sistema. Diviene particolarmente interessante, perciò, anche in termini di raffronto, con l'impresa sociale³⁸, considerare i profili giuslavoristici, proprio al fine di una completa riconcettualizzazione del corpo intermedio nel terzo millennio.

L'impresa sociale, ridefinita dal Dlgs. 112/2017, quale rientrante nel complesso degli Enti del Terzo settore, svolge attività con finalità civiche e solidaristiche, destinando i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale³⁹. Nell'impresa sociale il lavoro assume un ruolo strutturale e non meramente accessorio (art. 2, comma 4, del Dlgs. n. 112/2017), tant'è vero che si considera comunque d'interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati soggetti svantaggiati, secondo percentuali minime stabilite dalla legge⁴⁰. È valorizzata, conformemente all'art. 46 Cost., la partecipazione dei lavoratori alla *governance* dell'impresa sociale, anche attraverso la loro presenza negli organi di amministrazione e controllo e il coinvolgimento nelle decisioni aziendali⁴¹. Infine, anche i lavoratori dell'impresa sociale, alla stregua della disciplina già esaminata in relazione al lavoro nelle ODV e APS, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51, Dlgs. 15 giugno 2015, n. 81. Come possibile Ente del Terzo settore, all'impresa sociale è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, pure nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento del rapporto, assimilando alla distribuzione di utili la corresponsione ai lavoratori subordinati autonomi di retribuzioni o compensi superiori al 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale.

Viene ammessa la prestazione di lavoro volontario, ma il numero di volontari, per i quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. Nelle ODV il numero dei lavoratori, invece, non

³⁸ Cfr. D. Garofalo, Il lavoro nel terzo settore, in Massimario di Giurisprudenza del lavoro, 2018, pp. 91-131.

³⁹ L'art. 6, lett. a), della legge delega n. 106 del 6 giugno 2016, definisce la "qualificazione dell'impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti di cui alla lettera d), adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti [...]".

⁴⁰ L'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 112/2017 specifica riguardo ai lavoratori che sono: a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014; b) persone svantaggiate o con disabilità, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora che versino in condizione di povertà, nella misura non inferiore del 30% dei dipendenti complessivamente impiegati.

⁴¹ Il lavoratore può partecipare, anche attraverso rappresentanti, all'assemblea dei soci e degli associati e influire attraverso consultazioni alle scelte dell'impresa, soprattutto quelle che riguardino le condizioni di lavoro, la qualità di beni e servizi. Nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati nell'art. 2435-bis, comma 1, del Codice civile ridotti della metà, si prevede la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti, di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

può essere superiore al 50% di quello dei volontari, privilegiandosi la presenza di questi ultimi. Al pari delle ODV e delle APS, l'impresa sociale deve assicurare i volontari contro il rischio di infortuni e malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Riferimenti bibliografici

- AA.VV. (2025), Il riconoscimento. Filosofia, politica e diritto, in *Il Veltro*, Rivista della civiltà italiana, nn. 3-4, numero monografico.
- AA.VV. (2017), *Sviluppi recenti dell'economia sociale nell'Unione europea*, J.L. Monzón, R. Chavez (a cura di), Comitato Economico e Sociale Europeo.
- Belloc, H. (2021), *Distributismo. La via d'uscita dallo stato servile* (Verona: Fede & Cultura).
- Benhabib, S. (2005), 'Borders, Boundaries, and Citizenship', 38 *Political Science and Politics* 673-677.
- Benhabib, S. (2008), *Cittadini globali. Cosmopolitismo e democrazia*, trad. it. (Bologna: Il Mulino).
- Benvenuti, S. e Martini, S. (2017), 'La crisi del welfare pubblico e il "nuovo" Terzo settore: la via tracciata dalla legge delega n. 106/2016', 2 *Osservatorio AIC* 7.
- Bix, B.H. (2016), *Teoria del diritto. Idea e contesti* (2015), trad. it. (Torino: G. Giappichelli).
- Borzaga, C. (2016), 'L'impresa sociale nel perimetro del terzo settore: riposizionamento e rilancio', 7 *Impresa Sociale* 63.
- Caldirola, D. (2018), 'Stato, mercato e Terzo Settore nel decreto legislativo n. 117/2017: per una nuova governance della solidarietà', 3 *Federalismi.it* 2.
- Cavana, P., 'Enti ecclesiastici e riforma del Terzo settore. Profili canonistici', in *statoechiese.it*.
- Chiodi, G.M., 'Premesse all'individualismo (borghese)', in *Tacito dissenso* (Torino: Giappichelli), pp. 101-122.
- Dagnino, E. (2021), 'Diritto del lavoro ed economia sociale: appunti per una ricerca', 4 *Diritto delle Relazioni Industriali* 1058.
- Dahl, R.A. (1990), *Poliarchia. Partecipazione e opposizione* (1972), trad. it. (Milano: Franco Angeli).
- Dalla Torre, G., 'Enti ecclesiastici e Terzo settore. Annotazioni prospettiche in Stato, Chiese e pluralismo confessionale', in *Statoechiese.it*.
- Darnton, R. (1988), *Il grande massacro dei gatti e altri episodi della storia culturale francese*, trad. it. (Milano: Adelphi).
- de Secondat, C. (1952), *Lo spirito delle leggi*, a cura di Sergio Cotta, trad. it. (Torino: UTET).
- Dworkin, R. (1984), *I diritti presi sul serio* (1977), trad. it. (Bologna: Il Mulino).

- Fici, A. (2020), 'Profili e principi generali della Riforma del Terzo Settore', in AA.VV., *Dalla parte del Terzo Settore. La Riforma letta dai suoi protagonisti*, a cura di A. Fici, E. Rossi, G. Sepio e P. Venturi (Bari-Roma: Laterza), 31 ss.
- Frosini, T.E. (2008), 'Voce Sussidiarietà (principio di) (dir. cost.)', in *Enc. dir., II* (Milano: Giuffrè), 1136 ss.
- Gambra, R. (2021), *La Monarchia sociale e rappresentativa nel pensiero tradizionale*, trad. it. a cura di Gianandrea de Antonellis (Chieti: Solfanelli).
- Garofalo, D. (2018), 'Il lavoro nel terzo settore', *Massimario di Giurisprudenza del lavoro* 91-131.
- Habermas, J. e Taylor, Ch. (2008), *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, tr. it. (Milano: Feltrinelli).
- Hart, H.L.A. (1983), *Essays in Jurisprudence and Philosophy* (Oxford: Clarendon Press).
- Lipari, N. (2018), 'Il ruolo del terzo settore nella crisi dello Stato', 2 *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile* 637-650.
- Médaille, J.C. (2013), *Distributismo. Una politica economica di equità e di equilibrio* (Torino: Lindau).
- Papa Leone XIII (1981), *Rerum novarum. Lettera enciclica* (Milano: Paoline Editoriale Libri).
- Patti, R. (2021), 'La disciplina del terzo settore in Italia dopo la riforma: profili costruttivi e problemi aperti', 2 *Diritto di famiglia e delle persone* 862-888.
- Petrillo, F. (2024), 'Brevi spunti introduttivi per una filosofia della democrazia nel terzo millennio', 18 *Società e diritti* 54-66.
- Rawls, J. (1982), *Una Teoria della giustizia* (1971), trad. it. (Milano: Feltrinelli).
- Riccobono, A. (2020), *Diritto del lavoro e Terzo settore. Occupazione e welfare partenariale dopo il Dlgs. n. 117/2017* (Napoli: ESI).
- Rispoli Farina (s.d.), 'Il Codice del Terzo Settore tra novità e contraddizioni', in AA.VV., *Il Terzo Settore. Profili critici della riforma*, 8 ss.
- Santuari, A. (2017), 'La riforma del Terzo settore e delle imprese sociali: potenzialità e vincoli della nuova disciplina normativa', 14 *Short Paper Aiccor*.